



DELIBERA N° 391/2009

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA TOSCANA

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 156 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali";

VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2008 n. 62 contenente "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, in relazione ai beni culturali";

VISTO il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 1, comma 404, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91 "Modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali";

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 2009 con il quale è stato attribuito alla dott. Maddalena Ragni l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana;

VISTA la richiesta di autorizzazione all'alienazione presentata dall'Ente "Università di Pisa", proprietario dell'immobile denominato "Edificio principale del Podere Poggio al Lupo", sito in Provincia di Pisa, Comune di Pisa, Via Aurelia Sud, segnato in Catasto al foglio n° 117 particella 162 subalterni 1, 2 e 3, richiesta pervenuta completa della necessaria documentazione alla Direzione Regionale in data 08/06/2009 e assunta in protocollo in data 08/06/2009 al n° 7698;

CONSIDERATO che l'immobile suddetto è stato sottoposto alla verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii.;

ACCERTATO che l'immobile suddetto è soggetto per intero a tutte le disposizioni di tutela dei beni culturali contenute nel predetto Decreto Legislativo 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del provvedimento n. 571/2008 emesso in data 22/12/2008, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del citato Decreto Legislativo;

VISTO che il suddetto provvedimento n. 571/2008 del 22/12/2008, in data 30/03/2009 è stato trascritto presso la competente Agenzia del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare al Reg. gen. 6187; Reg. part. 3913, affinché abbia efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo;

VISTO il parere espresso dalla competente Soprintendenza con nota prot. n. 2310 del 22/09/2009 pervenuta in data 25/09/2009;

VISTA la natura giuridica dell'Ente proprietario dell'immobile per cui il medesimo rientra tra i beni culturali indicati dall'art. 10, comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 56, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che dall'alienazione dell'immobile, secondo le condizioni e le modalità contenute nella richiesta presentata, non deriva danno alla conservazione e alla pubblica fruizione del bene;

DELIBERA

Si autorizza, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., l'alienazione dell'immobile denominato "Edificio principale del Podere Poggio al Lupo", sito in Provincia di Pisa, Comune di Pisa, Via Aurelia Sud, segnato in Catasto al foglio n° 117 particella 162 subalterni 1, 2 e 3, con le seguenti prescrizioni e condizioni che, ai sensi dell'art. 56 comma 4-ter del citato decreto legislativo, dovranno essere riportate nell'atto di alienazione:

1. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sull'immobile è sottoposta a preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii.. In particolare, per quanto riguarda le misure di conservazione programmate si prescrive che: oltre il restauro della copertura, dovranno interessare progettualmente l'intero edificio mediante la realizzazione di un progetto di restauro organico e coordinato con particolare attenzione agli adeguamenti impiantistici e tecnologici e alla conservazione delle finiture materiche.
2. In relazione alle condizioni di fruizione pubblica dell'immobile, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso, si stabilisce quanto segue: le destinazioni d'uso dovranno essere compatibili con la morfologia dell'edificio la cui conoscenza non può prescindere da un corretto rilievo e da una approfondita indagine storica;
3. L'immobile non dovrà comunque essere destinato ad usi, anche a carattere temporaneo, suscettibili di arrecare pregiudizio alla sua conservazione e fruizione pubblica o comunque non compatibili con il carattere storico e artistico del bene medesimo. A tale riguardo ogni variazione d'uso, anche qualora non comporti modifica della consistenza architettonica dell'immobile, dovrà essere preventivamente comunicata alla competente Soprintendenza, ai sensi dell'art.21, comma 4 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. ;

Le planimetrie catastali (n. 4), fanno parte integrante del presente provvedimento che sarà notificato, in via amministrativa, agli interessati.

Le prescrizioni e condizioni contenute nel presente provvedimento, saranno trascritte nei registri immobiliari, su richiesta del competente Istituto, presso la competente Agenzia del Territorio-Servizio Pubblicità Immobiliare.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Firenze, 30 SET. 2009

IL DIRETTORE REGIONALE

dott. Maddalena Ragni

Maddalena Ragni

